

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022”

VERBALE N.8 DEL 27.05.2022

Il sottoscritto, Maurizio Gianni Pisu, Revisore Unico del Comune di Ussassai, nominato con delibera n.7 del 20.04.2020;

Richiamato l'art.239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L.10.10.2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 05.05.2022, avente ad oggetto “ Approvazione tariffe e determinazione scadenza TARI 2022” e relativi allegati, ricevuta in data 26.05.2022;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

Visto il Piano Economico Finanziario del Comune di Ussassai, approvato e validato con delibera consiliare n.2 del 28.04.2022, il quale espone come importo complessivo da assoggettare a tariffazione quello di euro 73.888,00;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti anno 2022 riportate nell'allegato A) e le scadenze stabilite per la riscossione della TARI 2022;

Esaminati i prospetti di simulazione degli avvisi di pagamento elaborati dal software di gestione dei tributi sulla base dei costi indicati nel PEF;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ussassai non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 29 giugno 2021;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Richiamato, inoltre, l'art.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n.363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

Presa visione:

- della proposta di deliberazione n. 16 del 05.05.2022 con la quale si procede all'approvazione delle tariffe e determinazione delle scadenze TARI per l'anno 2022;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n.267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);

Per quanto sopra premesso,

il revisore esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Tortoli, 27.05.2022

Il Revisore Unico

Dottor Maurizio Gianni Pisu